

Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 11-8476

**Art. 55 bis, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e smi. D.G.R. n. 61-7800 del 30.10.2018. Ufficio per i procedimenti disciplinari.**

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Ai sensi dell'art. 55 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/01, come modificato dal d.lvo n. 75/2017, in materia di procedimenti disciplinari, *“ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione individua l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e la responsabilità”*.

La determina dirigenziale n. 181 del 25.11.2017 del Segretariato Generale, nelle more della definizione del nuovo assetto organizzativo dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari di cui alla D.G.R. n. 8-13594 del 22.3.2010, ha confermato che il responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari competente ad irrogare, ex art. 55 bis comma 2, del d.lgs. n.165/01 come novellato dal d.lgs n. 75/2017, le sanzioni superiori al rimprovero verbale, continua ad essere il direttore competente in materia di risorse umane.

L'art.13 della Convenzione riguardante l'utilizzo di personale regionale distaccato, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge regionale 29.10.2015 n. 23, approvata con DGR n. 33-6139 del 15.12.2017, e relativa alla revisione dello schema tipo di convenzione di cui alla D.G.R. n. 61-2671 del 21.12.2015 per l'utilizzo di personale regionale distaccato presso le Province e la Città Metropolitana ai sensi dell'art. 12, comma 4, l.r. 23/2015 prevede che *“In caso di comportamenti o fatti che diano luogo a contestazioni disciplinari si applicano gli artt. 55 bis, ter e quater del D.Lvo n. 165/2001. In ottemperanza al disposto dell'art. 55 bis comma 1, per le infrazioni di minore gravità per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza dell'ente di distacco, che ne comunica l'esito alla Regione. Per le altre fattispecie è competente l'ufficio per i Procedimenti Disciplinari della Regione....”*.

La D.G.R. n. 61-7800 del 30.10.2018 con cui è stata approvata la convenzione per l'utilizzo del personale regionale distaccato presso l'Agenzia Piemonte Lavoro, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 22.12.2008 n. 34, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale n. 7 del 29.6.2018, il cui art. 12 prevede che *“in caso di comportamenti o fatti che diano luogo a contestazioni disciplinari si applicano gli artt. 55 bis, ter e quater del D.Lgs. n. 165/2001. In ottemperanza al disposto dell'art. 55 bis comma 1, per le infrazioni di minor gravità per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza di APL, che ne comunica l'esito alla Regione. Per le altre fattispecie è costituito apposito ufficio per i procedimenti disciplinari composto da due componenti nominati dalla Regione di cui uno con funzioni di Presidente e un componente nominato da Agenzia Piemonte Lavoro.”*.

Preso atto della nota prot.n. 170/A1006C del 3.1.2019, agli atti del Settore Stato Giuridico Ordinamento e Formazione del Personale, con cui Agenzia Piemonte Lavoro ha nominato quale componente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari il Dirigente responsabile in materia di gestione delle risorse umane di Agenzia Piemonte Lavoro;

ritenuto necessario costituire il predetto Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, individuandone i componenti, competente ad irrogare le sanzioni inferiori al rimprovero verbale per il personale regionale, di cui alla l.r. n. 34/2008 e s.m.i., delle categorie e della dirigenza della Giunta Regionale in distacco presso l'Agenzia Piemonte Lavoro, nonché per il personale regionale (dirigenza e categorie) di cui all'art. 8 della l.r. 23/2015 che svolge, ai sensi della determinazione dirigenziale

della Direzione Coesione Sociale n. 1669 del 28.12.2018, le proprie funzioni presso l'Agenda Piemonte Lavoro;

ritenuto di individuare nel direttore regionale responsabile in materia di risorse umane il Presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari e nel dirigente regionale responsabile del settore competente in materia di stato giuridico del personale componente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari in quanto competenti per materia;

vista la D.G.R. n. 19- 8282 dell'11.1.2019;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1- 4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 55 bis del D.lgs n. 165/2001 e smi;

vista la D.G.R n. 8-13594 del 22.3.2010;

vista la determina dirigenziale n. 181 del 25.11.2017;

vista la D.G.R n. 33-6139 del 15.12.2017;

vista la D.G.R n. 61-7800 del 30.10.2018;

vista la nota prot. n. 170/A1006C del 3.1.2019;

vista la D.G.R n. 19-8282 dell'11.1.2019;

la Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge

*delibera*

- di costituire, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione di cui alla D.G.R. n. 61-7800 del 30.10.2018 per l'utilizzo di personale regionale distaccato presso l'Agenda Piemonte Lavoro ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 22.12.2008 n. 34, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale n. 7 del 29.6.2018, ed ai sensi dell'art. 55 bis comma 2 del D.lgs. n.165/2001 e smi, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, competente ad irrogare le sanzioni superiori al rimprovero verbale, per il personale regionale delle categorie e della dirigenza della Giunta Regionale in distacco presso l'Agenda Piemonte Lavoro, nonché per il personale regionale della Giunta regionale (dirigenza e categorie) che svolge le proprie funzioni presso l'Agenda Piemonte Lavoro individuando quali componenti i seguenti soggetti:

1. il direttore regionale responsabile in materia di risorse umane, con funzioni di presidente;
2. il dirigente responsabile in materia di gestione delle risorse umane di Agenda Piemonte Lavoro;
3. il dirigente regionale responsabile del Settore competente in materia di stato giuridico in quanto competenti in materia;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)